



COMUNE DI ACQUI TERME

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORDINANZA N. 94 DEL 22/05/2013

IL DIRIGENTE

Richiamata la vigente normativa in merito all'inquinamento acustico ed, in particolare, la L.447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la L.R. 52/2000 e la D.G.R. 24 - 4049 del 27/06/2012;

Visti il DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" per quanto riguarda i limiti di esposizione al rumore ed il DPCM n. 215 del 16/04/1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

Preso atto che il Comune di Acqui Terme può autorizzare attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico in deroga ai limiti vigenti in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 della L.447/95 e dell'art. 9 della L.R. 52/2000;

Richiamata le deliberazioni di Giunta Comunale n. 117 del 25/05/2006, e n 79 del 16 maggio '13 con le quali l'Amministrazione comunale definisce i criteri e le modalità secondo le quali possono essere rilasciate le autorizzazioni in deroga ai vigenti limiti di rumore per manifestazioni ed eventi musicali organizzati in luogo pubblico o aperto al pubblico;

Rilevato che qualsiasi immissione sonora nell'ambiente esterno, sia essa proveniente da musica effettuata dal vivo, che riprodotta con casse altoparlanti, per poter svolgersi necessita di preventiva autorizzazione in deroga rilasciata dall'Ufficio Ecologia sulla base dei criteri previsti nelle succitate deliberazioni e nella D.G.R. 24 - 4049 del 27/06/2012;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la legge 241 /1990;

Preso atto della D.G.C. n. 582 del 27/11/1997 recante i criteri e le modalità di esecuzione delle funzioni dirigenziali;

ORDINA

- 1) a coloro che intendono organizzare sul territorio comunale eventi musicali, intrattenimenti sonori in genere, utilizzando sia musica dal vivo che musica riprodotta da altoparlanti e casse acustiche, in luogo pubblico o aperto al pubblico come, ad esempio, nei dehors degli esercizi pubblici, di munirsi, preventivamente all'evento, di specifica autorizzazione in deroga rilasciata dall'Ufficio Ecologia dietro presentazione di apposito modulo di domanda;

- 1) che gli eventi musicali possano essere organizzati solo nelle serate e negli orari previsti nel documento "Aggiornamento delle linee guida per la concessione di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore per manifestazioni musicali ai sensi della D.G.R. 24 - 4049 del 27/06/2012" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 16 maggio '13;
- 2) che gli eventi musicali organizzati da privati non possano essere concomitanti con manifestazioni organizzate dal Comune nelle immediate vicinanze e sarà cura dei gestori dei locali informarsi preventivamente ;
- 3) che gli esercizi pubblici che intendono organizzare più di cinque eventi musicali, per i quali è prevista l'istanza ordinaria, nel corso della stessa stagione, devono dotarsi di limitatore di rumore, tarato in loco da un tecnico acustico competente, a seguito di presentazione di perizia asseverata e successivamente piombato in presenza di personale della Polizia Locale;
- 4) che nel corso degli eventi musicali non possono essere mai superati i limiti di 102 dB (A) LASmax per il pubblico e di 70 dB (A) in facciata all'edificio, adibito ad uso abitativo, potenzialmente esposto alla pressione sonora più elevata, nel caso di istanza semplificata e i limiti di 102 dB (A) LASmax per il pubblico e di 80 dB (A) in facciata all'edificio, adibito ad uso abitativo, potenzialmente esposto alla pressione sonora più elevata nel caso di autorizzazione ordinaria;
- 5) che la scheda tecnica relativa all'impianto acustico presentata all'atto dell'istanza semplificata o della domanda di autorizzazione ordinaria, contenente la descrizione degli impianti di amplificazione, i dati relativi alla loro potenza, il posizionamento ed orientamento dei diffusori, sia sempre corrispondente all'impianto effettivamente utilizzato e che in caso di mancanza di scheda tecnica e/o di difformità dei dati in essa contenuti l'autorizzazione in deroga sia da considerarsi nulla;

AVVERTE

- che l'inottemperanza della presente ordinanza relativamente ai punti 1 - 2 - 3 - 4 - 6 comporta la sanzione di € 500,00 e l'immediata sospensione dell'attività musicale ;
- che, fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa, in caso di inosservanza della presente ordinanza **per due volte** nello stessa stagione musicale autorizzata, l'ufficio competente del Comune provvederà, come sanzione accessoria, all'emissione di un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione di organizzare eventi musicali e quindi la chiusura dell'esercizio per il sabato successivo all'accertata infrazione, o in altro giorno a sua discrezione ;
- che, fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa, in caso di inosservanza della presente ordinanza di cui al punto precedente **per tre volte**, l'ufficio preposto del Comune provvederà nuovamente alla sospensione della licenza dell'esercizio pubblico per un periodo non inferiore a tre giorni (festivi o prefestivi) e inibizione di intrattenimenti musicali per un intero anno solare;
- che l'inottemperanza della presente ordinanza relativamente al punto 5 comporta la sanzione da euro 258,00 a euro 10.329,00 € ai sensi dell' art 10 c.3 L. 447/95 e l'immediata sospensione dell'attività musicale .

DEMANDA

Alle forze dell'ordine il controllo del rispetto della presente ordinanza.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere presentato:

- ricorso al T.A.R. competente per territorio nei termini e nei modi previsti dal DLgs. 2 luglio 2010, n. 104. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei contro interessati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge - ovvero sessanta giorni - decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile.
- In alternativa al ricorso al T.A.R., entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento può essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Acqui Terme, li 22/05/13

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Antonio Oddone)

